

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4257 del 24/08/2023
Oggetto	PROCEDIMENTO MOPPA4294 (5868/S). PARADISI GIANNI. Rinnovo di concessione preferenziale per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Carpi mediante un pozzo di soccorso ad uso trattamenti fitosanitari.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4354 del 22/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventiquattro AGOSTO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio autorizzazioni e concessioni sede di Modena

Oggetto: PROCEDIMENTO MOPPA4294 (5868/S). PARADISI GIANNI. Rinnovo di concessione preferenziale per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Carpi mediante un pozzo di soccorso ad uso trattamenti fitosanitari. Regolamento Regionale 41/2001 artt. 18 e 19.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione regionale n. 8718 del 21/06/2005 con la quale è stata rilasciata a PARADISI GIANNI (C.F. PRDGNN53M08I802V) la concessione preferenziale "ope legis", ai sensi dell'art. 50, comma 1 della L.R. n. 7/2004, valida fino al 31/12/2005, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Carpi (MO) mediante un pozzo ubicato su terreno di proprietà del richiedente utilizzato per uso irrigazione agricola ed identificato dal foglio 170 mappale 202 del N.C.T., con portata massima d'esercizio pari a 1,25 l/s e per un quantitativo massimo prelevabile annuo di mc 405;

RICEVUTA da parte di PARADISI GIANNI il 05/07/2006 la domanda di rinnovo della sopra citata concessione entro i termini validi, considerato che con l'art. 23 comma 6-bis del d.lgs. 152/1999 e s.m.i. il termine per la presentazione delle domande di rinnovo relative a concessioni scadenti il 31/12/2005 è stato prorogato al 31/12/2007, e che pertanto nelle more del rilascio del provvedimento, il richiedente ha potuto continuare ad esercitare legittimamente il prelievo;

CONSIDERATO che trattandosi di rinnovo di concessione preferenziale rilasciata "ope legis", l'istruttoria deve essere ricondotta al procedimento di nuova concessione che in questo caso, viste le caratteristiche della derivazione indicate nella domanda, è quello della concessione ordinaria di cui agli art. 5 e 6 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO che sul Bollettino Ufficiale della Regione n.164 del 21/06/2023, è stato pubblicato l'estratto della domanda e nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

ACQUISITI i pareri di competenza da parte dei seguenti enti:

- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (prot. n. PG/2023/0019788 del 02/02/2023), che ha espresso parere favorevole sulla compatibilità della derivazione con il Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano;

- Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica della Provincia di Modena (prot. n. PG/2023/0098997 del 07/06/2023), che ha espresso parere favorevole relativamente alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei piani di livello provinciale;

VERIFICATO che:

- sulla base della relazione tecnica allegata alla richiesta di rinnovo, la derivazione in argomento risulta essere di soccorso e limitata ai soli trattamenti fitosanitari, dal momento che per l'approvvigionamento irriguo il richiedente dichiara di utilizzare i canali del Consorzio della Bonifica Centrale e che il volume del prelievo è stato valutato nel corso dell'istruttoria, ai sensi della D.G.R. n. 1060/2023, come adeguato rispetto al fabbisogno necessario per l'irrigazione agricola delle colture praticate dal concessionario;
- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola", di cui alla lettera a) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;
- il canone corrisponde al minimo per la fattispecie e per il 2023 ammonta a **€ 14,14**;

VERIFICATO inoltre che il richiedente ha versato:

- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria;
- il 05/08/2023 **€ 198,35** come integrazione del deposito cauzionale versato il 02/01/2006 (€ 51,65);
- tutti i canoni per le annualità pregresse fino al 2023 compreso;

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita:

- la concessione possa essere assentita fino al **31/12/2032**, nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

- nei limiti del quantitativo massimo prelevabile annualmente, la risorsa possa essere utilizzata per i soli trattamenti fitosanitari e come prelievo di soccorso, alternativo all'approvvigionamento da acque superficiali fornite dal Consorzio solo quando esse non siano disponibili o utilizzabili a causa della presenza di materiali in sospensione;

DATO ATTO che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Su proposta della Dott.ssa Angela Berselli, Responsabile del procedimento in qualità di titolare di Incarico di Funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro,
per quanto precede:

DETERMINA

- **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, a PARADISI GIANNI (C.F. PRDGN53M08I802V) il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo esistente in comune di Carpi (MO) su terreno di proprietà del richiedente utilizzato per approvvigionamento di soccorso per la preparazione di trattamenti fitosanitari ed identificato dal foglio 170 mappale 202 del N.C.T., con portata massima d'esercizio pari a 1,25 l/s e per un quantitativo massimo prelevabile annuo di mc 450. Procedimento MOPPA4294 (5868/S);
- **di disporre** che la derivazione possa essere esercitata esclusivamente

allorché il Consorzio della Bonifica Centrale non possa fornire l'approvvigionamento idrico necessario;

- **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 16/08/2023, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
- **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2032**;
- **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22.12.2009, n. 24;
- **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;
- **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;
- **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;
- **di dare atto** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a euro 200,00;
- **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";
- **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame
originale firmato digitalmente

ARPAE

Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Carpi (MO) richiesta da **PARADISI GIANNI** (C.F. PRDGNN53M08I802V). Codice procedimento **MOPPA4294** (5868/S).

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima d'esercizio del pozzo **1,25 l/s**;
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza **450 m³/anno**.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per trattamenti anti-parassitari di circa 2 ettari di frutteto.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

L'opera di presa è costituita da un pozzo ubicato in comune di Carpi (MO), via Cattania.

- ubicazione catastale: foglio **170** mappale **202** del NCT;
- coordinate piane U.T.M. RER X=**649.343** Y=**957.706**;

Dati tecnici del pozzo

- colonna tubolare diametro Ø=160 mm;
- profondità m. 90 dal piano campagna;
- elettropompa sommersa con portata massima di 1,25 l/s;

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2032**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale

quanto indicato all'art. 8 del presente disciplinare.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo al 2023 è di € 14,14.

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è di € 250, da integrare prima del ritiro del titolo concessorio richiesto.

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.2 Dispositivo di misurazione

Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - SAC di Modena PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;

- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo

alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 16/08/2023

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.